

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 10 del 7.3.2012

Supplemento n. 44

mercoledì, 7 marzo 2012

Firenze

Bollettino Ufficiale: via F. Baracca, 88 - 50127 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO (Arezzo)

Statuto dell'Unione.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 - Costituzione dell'unione
- Art. 2 - Denominazione, sede
- Art. 3 - Finalità
- Art. 4 - Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 - Principi della partecipazione

CAPO II

FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

- Art. 6 - Funzioni e servizi dei comuni
- Art. 7 - Ulteriori funzioni e servizi
- Art. 8 - Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione
- Art. 9 - Disposizioni finali
- Art. 10 - Subentro dell'unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

CAPO III

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 11 - Organi di governo dell'unione
- Art. 12 - Composizione del consiglio
- Art. 13 - Durata in carica
- Art. 14 - Competenze del consiglio
- Art. 15 - Convocazioni
- Art. 16 - Sedute e deliberazioni
- Art. 17 - Insediamento - Prima seduta
- Art. 18 - Sostituzione dei consiglieri. Incompatibilità
- Art. 19 - Diritti e prerogative dei membri dell'assemblea
- Art. 20 - Commissioni consiliari
- Art. 21 - Gruppi consiliari
- Art. 22 - Presidente - Elezione e durata in carica
- Art. 23 - Composizione e nomina della giunta
- Art. 24 - Durata in carica e cessazione dei membri della giunta
- Art. 25 - Competenze del presidente
- Art. 26 - Competenze della giunta
- Art. 27 - Funzionamento della giunta
- Art. 28 - Conferenza dei sindaci e settoriali

CAPO IV ORGANIZZAZIONE

- Art. 29 - Ordinamento della struttura
- Art. 30 - Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 31 - I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa
- Art. 32 - Segretario-direttore generale
- Art. 33 - Funzioni di responsabilità
- Art. 34 - Atti di gestione

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 35 - Principi generali
- Art. 36 - Finanze dell'unione
- Art. 37 - Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 38 - Controllo di gestione
- Art. 39 - Rendiconto di gestione
- Art. 40 - Revisore dei conti
- Art. 41 - Servizio di tesoreria
- Art. 42 - Patrimonio

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

- Art. 43 - Durata dell'unione
- Art. 44 - Recesso del comune
- Art. 45 - Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 46 - Scioglimento
- Art. 47 - Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO VII

MODIFICHE STATUTARIE

- Art. 48 - Modifiche statutarie

CAPO VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 49 - Successione dell'unione alla soppressa comunità montana del Casentino
- Art. 50 - Atti regolamentari
- Art. 51 - Inefficacia degli atti
- Art. 52 - Norma finanziaria
- Art. 53 - Composizione della giunta
- Art. 54 - Norma finale
- Art. 55 - Entrata in vigore

Allegato

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione dell'unione

1. In attuazione della normativa nazionale e regionale, è costituita fra i comuni di Castel Focognano, Castel San Niccolò, Chiusi della Verna, Chitignano, Montemignaio, Ortignano Raggiolo, Poppi, Stia e Talla, l'unione denominata "UNIONE DEI COMUNI MONTANI del CASENTINO" di seguito indicata come "unione".

2. L'unione è un ente locale che opera secondo i principi fissati dalla Costituzione e dalle norme statali e regionali.

3. L'unione esercita le funzioni e i servizi affidati dai comuni nell'ambito territoriale coincidente con quello dei comuni medesimi. Esercita altresì, le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione nonché le funzioni e i compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altre pubbliche amministrazioni ai sensi della vigente normativa. Svolge gli altri compiti previsti dal presente statuto.

Art. 2

Denominazione, sede

1. L'unione assume la denominazione di "UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO".

2. L'unione ha sede legale e amministrativa in Ponte a Poppi, via Roma, 203. La sede legale e amministrativa può essere modificata con deliberazione del consiglio.

3. Nell'ambito del territorio dell'unione possono essere costituite sedi e uffici distaccati, individuati dalla giunta.

4. Presso la sede dell'unione è individuato un apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio.

5. L'uso dello stemma è consentito previa autorizzazione del presidente dell'unione.

Art. 3

Finalità

1. L'unione persegue le seguenti finalità:

a. promuove la progressiva integrazione fra i comuni che la costituiscono, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento per l'organizzazione e la gestione dell'esercizio associato di funzioni e servizi proprie dei Comuni o a questi conferite dalla Regione o da altri soggetti;

b. costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c. partecipa alla definizione delle politiche pubbliche attivate nel territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'unione;

d. rappresenta un presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane;

e. rappresenta il livello istituzionale funzionale all'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'art. 21, comma 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

f. cura gli interessi dei comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di garantire l'armonico sviluppo socio-economico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti;

g. promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali nel rispetto delle caratteristiche etniche, culturali e sociali proprie del territorio montano;

h. programma ed attua, per l'area di competenza, la politica per la montagna di cui all'art. 1 della Legge n. 97/94; gestisce gli interventi speciali per la montagna promossi dalla Unione Europea o dalle leggi statali e regionali;

i. partecipa alla programmazione generale e settoriale della Regione e degli Enti di governo sub-regionale con propri piani e/o programmi e con l'approvazione di specifici documenti di proposta nelle materie che interessano le aree montane.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a. si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b. cura i rapporti con i comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informandosi al principio di leale collaborazione;

c. organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d. promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

Art. 5

Principi della partecipazione

1. L'unione promuove la più ampia partecipazione dei cittadini, delle forze economiche e sociali, alla definizione ed attuazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al presidente dell'unione istanze, petizioni e proposte su materie inerenti l'attività dell'amministrazione.

3. L'unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione sono stabilite da apposito regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

CAPO II FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

Art. 6

Funzioni e servizi dei comuni

1. L'unione è costituita per supportare e sostenere le amministrazioni comunali nella gestione delle funzioni, delle attività e dei servizi loro attribuiti, in materia di governo del territorio, welfare e politiche educative, sviluppo economico, ambiente, viabilità ed infrastrutture, nonché per la razionalizzazione delle funzioni e dei servizi di supporto.

2. L'unione esercita, in luogo e per conto dei comuni, le funzioni e servizi indicati nell'elenco allegato A al presente statuto.

3. Entro sei mesi dalla data di stipulazione dell'atto costitutivo dell'unione, la giunta dell'unione verifica le condizioni e i termini e predisporre un piano operativo per attivare per tutti o parte dei comuni, entro i sei mesi successivi, l'esercizio tramite l'unione delle funzioni e dei servizi comunali inerenti le aree tematiche di cui all'elenco allegato B al presente statuto. L'inizio dell'esercizio della funzione o servizio viene stabilito con atto della giunta.

4. Fino all'adozione di specifiche norme regolamentari, le funzioni ed i servizi di cui al comma 1 già svolti dalla comunità montana del Casentino sono svolti dall'unione a decorrere dalla data di approvazione del bilancio di previsione dell'unione secondo le modalità indicate negli atti convenzionali già stipulati tra i comuni e la disciolta comunità montana.

5. La cessazione di tutte o parte delle funzioni ed i servizi di cui all'allegato A, costituisce modifica statutaria; si applicano le procedure previste dal presente statuto.

Art. 7

Ulteriori funzioni e servizi

1. I comuni partecipanti possono esercitare in forma associata attraverso l'unione ulteriori funzioni e servizi, diversi da quelli previsti nell'art. 6 per tutti i comuni o anche per parte di essi, e sono attivati e resi effettivi in modo progressivo previa deliberazione dei consigli comunali. Il consiglio prende atto delle volontà espresse dai comuni.

2. Le modalità e i termini dai quali decorre l'effettivo esercizio da parte dell'unione sono stabiliti dalla giunta sulla base dei criteri generali definiti nelle relative deliberazioni consiliari.

3. Salva diversa previsione degli atti di cui al comma 2, i procedimenti relativi a istanze presentate dai cittadini prima del termine da cui decorre l'esercizio dell'unione sono conclusi dal comune.

4. La decisione dei consigli comunali di esercitare mediante l'unione le funzioni fondamentali per le quali la legge stabilisce l'obbligo di gestione in forma associata non costituisce modifica statutaria. La giunta aggiorna in ogni tempo l'elenco allegato al presente statuto con l'indicazione di tali funzioni.

Art. 8

Funzioni e servizi esercitati anche per comuni non partecipanti all'unione

1. L'unione può esercitare le funzioni ed i servizi di cui agli articoli 6 e 7 anche per comuni non partecipanti all'unione, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000. La convenzione fra l'unione e i comuni non aderenti è sottoscritta dal presidente previa approvazione del consiglio dell'unione.

Art. 9

Disposizioni finali

1. Per lo svolgimento delle funzioni o dei servizi affidati dai comuni all'unione, la disciplina regolamentare è adottata dall'unione medesima.

2. Dalla data prevista per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'unione i comuni non adotteranno atti in difformità.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'unione e dei comuni associati sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'unione.

4. L'affidamento di funzioni all'unione comporta, di norma, il trasferimento, anche mediante comando o

distacco, del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse.

Art. 10

Subentro dell'unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della comunità montana del Casentino l'unione esercita le funzioni regionali già conferite alla comunità montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 14, comma 9, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni assegnate dai comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta la modifica del presente statuto.

CAPO III
ORGANI DI GOVERNO

Art. 11

Organi di governo dell'unione

1. Sono organi di governo dell'unione:

- il consiglio;
- il presidente;
- la giunta.

Art. 12

Composizione del consiglio

1. Il mandato amministrativo ordinario del consiglio è il periodo che intercorre tra due rinnovi consecutivi del consiglio, successivi al rinnovo di almeno la metà dei consigli comunali.

2. L'assemblea è composta dai sindaci e da due rappresentanti per ciascuno dei comuni che ne fanno parte, di cui uno in rappresentanza della minoranza. Se per effetto di norme di legge si verifica l'incompatibilità del sindaco a ricoprire la carica di componente dell'assemblea, i rappresentanti di maggioranza da eleggere sono due.

3. E' consigliere comunale di maggioranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste collegate al sindaco; è consigliere comunale di minoranza il consigliere che nelle elezioni comunali è stato eletto nella lista o in una delle liste non collegate al sindaco.

4. Ciascun consiglio comunale elegge i propri rappresentanti mediante schede con voto disgiunto cui partecipano separatamente i consiglieri di maggioranza, compreso il sindaco, e i consiglieri di minoranza. Qualora alla consultazione elettorale partecipi una sola lista o

soltanto liste collegate al sindaco, il comune sarà rappresentato da due membri.

5. I consigli comunali provvedono a eleggere i rappresentanti dei comuni in assemblea nella seduta di insediamento dei medesimi. Entro il termine per l'insediamento, i comuni non interessati dalle elezioni amministrative provvedono al rinnovo dei propri rappresentanti.

6. Decorso il termine di cui al comma 5, se un comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti, fino all'elezione medesima sono componenti a tutti gli effetti del consiglio dell'unione il sindaco, nonché il consigliere comunale di maggioranza e il consigliere comunale di minoranza che hanno riportato nelle elezioni comunali la maggiore cifra individuale, rispettivamente tra quelli eletti in una o più liste collegate al sindaco e tra quelli eletti in una o più liste non collegate al sindaco. In caso di parità di cifre individuali è componente del consiglio dell'unione il consigliere più anziano di età.

7. In caso di scioglimento di un consiglio comunale è rappresentante del comune il commissario che gestisce il comune.

Art. 13

Durata in carica

1. Il consiglio rimane in carica fino alla indizione delle elezioni amministrative ordinarie per il rinnovo dei consigli comunali.

2. Nel periodo compreso tra la data di scadenza e quella di insediamento del nuovo consiglio sono prorogati i poteri del consiglio scaduto per il compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la prestazione dei servizi in atto.

3. Nel caso in cui uno o più comuni facenti parte della Unione siano interessati da elezioni amministrative parziali, essi rinnovano interamente le loro rappresentanze del consiglio secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 15.

4. Fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti, restano in carica nel consiglio le precedenti rappresentanze, compreso il sindaco.

Art. 14

Competenze del consiglio

1. Il consiglio esercita la funzione di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'unione. La competenza del consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comu-

nali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto.

2. Il consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'unione. A maggioranza assoluta adotta un regolamento per il proprio funzionamento.

*Art. 15
Convocazioni*

1. Il consiglio si riunisce su iniziativa del presidente, oppure su richiesta:

- a. di almeno 1/5 dei componenti il consiglio stesso;
- b. o, infine, su richiesta di un consiglio dei comuni facenti parte dell'unione, previo atto deliberativo.

2. Il consiglio si riunisce nella sede legale dell'ente o presso uno dei comuni dell'unione o in altri locali idonei: è convocato dal presidente che ne fissa la data, l'ora e ne stabilisce l'ordine del giorno.

3. La convocazione deve essere spedita almeno cinque giorni prima della data fissata, con le modalità stabilite dal regolamento; eventuali integrazioni o modifiche all'ordine del giorno stesso devono essere fatte pervenire ai consiglieri almeno ventiquattro ore prima della relativa seduta. In casi eccezionali di urgenza, l'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'urgenza e deve essere spedito almeno ventiquattro ore prima della riunione, attraverso mezzi che consentano l'accertamento della trasmissione (fax o telegramma, fonogramma, posta elettronica, SMS).

4. Gli atti inerenti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria dell'unione almeno quattro giorni prima dell'adunanza, quando non si tratti di convocazione d'urgenza.

*Art. 16
Sedute e deliberazioni*

1. Le sedute del consiglio sono di prima e seconda convocazione: l'avviso può prevedere la data di ambedue le convocazioni.

2. In prima convocazione occorre la presenza della meta più uno dei componenti assegnati, salvo il caso di maggioranze speciali.

3. La seconda convocazione, da tenersi non prima delle 24 ore successive succede ad una precedente andata deserta per mancanza del numero legale ed è valida con la presenza di almeno un terzo più uno dei membri, salvo per quegli argomenti per cui sia richiesta una maggioranza speciale.

4. Il consiglio adotta le proprie deliberazioni con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, salvo diversa previsione della legge o del presente statuto.

5. Nell'ipotesi in cui oggetto della votazione sia una delle materie di cui agli articoli 6 e 7, , avranno diritto di voto esclusivamente i rappresentanti di quei comuni che hanno attribuito all'unione la gestione di quella funzione o servizio.

6. Il consiglio si riunisce in seduta pubblica, salvo i casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

7. Il presidente predispone adeguate forme di pubblicità delle convocazioni del consiglio e delle decisioni assunte.

8. Le votazioni hanno luogo con voto palese; avvengono per voto segreto nelle questioni concernenti giudizi valutativi sulle persone e negli altri casi previsti dalla legge e dal regolamento del consiglio.

9. La votazione è fatta nei modi stabiliti dal regolamento. Per la validità delle deliberazioni è richiesto di norma il voto favorevole della meta più uno dei membri che hanno partecipato al voto, salvo i casi previsti dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

10. Gli astenuti si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

11. Le schede bianche, nulle o non leggibili si computano per determinare la maggioranza dei votanti. Non si può procedere in ogni caso al ballottaggio, salvo che la legge, il presente statuto o regolamenti stabiliscano altrimenti.

12. Nei casi di urgenza le deliberazioni del consiglio possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.

*Art. 17
Insediamento - Prima seduta*

1. Gli atti di nomina dei rappresentanti dei comuni, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati entro 5 giorni dalla loro adozione al presidente dell'unione per provvedere all'insediamento del nuovo consiglio.

2. A cura del sindaco del comune interessato, il giorno successivo alla scadenza del termine di cui all'art. 9, comma 4 sono inviati altresì i nominativi dei componenti di diritto del consiglio.

3. La comunicazione attesta che i rappresentanti non

si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla loro carica ricoperta nel comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo.

4. Il presidente procede all'insediamento entro quindici giorni dalla comunicazione di tutti i componenti del nuovo consiglio.

5. La prima seduta del consiglio sarà convocata dal presidente dell'unione uscente e presieduta dal sindaco del comune con il maggiore numero di abitanti fino all'elezione del nuovo presidente.

6. Nel corso della prima seduta, subito dopo la convalida degli eletti, o comunque nella seduta immediatamente successiva, il consiglio elegge il presidente dell'unione.

Art. 18

Sostituzione dei consiglieri. Incompatibilità

1. La sostituzione dei singoli membri nell'consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- revoca;
- dimissioni;
- decadenza;
- perdita della qualità di consigliere Comunale o dell'unione;
- morte o altre cause previste dalla legge.

2. Ciascun consiglio comunale può procedere alla revoca dei propri rappresentanti o di alcuni di essi nei casi di oggettiva variazione dei presupposti di rappresentanza politica: alla revoca da parte del consiglio comunale deve accompagnarsi la nomina del membro sostituto.

3. Tali atti sono trasmessi al presidente dell'unione che informa il consiglio: questo ne prende atto.

4. Il consiglio dell'unione pronuncia la decadenza di un suo membro per cause di incompatibilità o di ineleggibilità sopravvenute oppure quando questi sia risultato assente per tre volte, senza giustificato motivo, negli ultimi dodici mesi.

5. La decadenza è dichiarata dal consiglio ed è immediatamente efficace. La procedura può essere iniziata d'ufficio dallo stesso consiglio oppure su iniziativa del sindaco del comune di appartenenza, di uno o più membri del consiglio dell'unione. La proposta di decadenza deve essere notificata all'interessato dal presidente e il consiglio non può pronunciarla se non siano trascorsi almeno 15 giorni dalla notifica onde permettere all'interessato di presentare le proprie controdeduzioni.

6. Il presidente notifica entro 5 giorni all'interessato la decisione del consiglio e invia la relativa deliberazione al comune che ha eletto il consigliere decaduto perché il consiglio comunale proceda alla sua sostituzione.

7. La perdita della qualità di consigliere comunale e il caso di morte sono rilevati d'ufficio dal presidente dell'unione o dal sindaco del comune di appartenenza.

8. Nel caso che la rilevazione avvenga ad opera del presidente, questi invita il sindaco a convocare il consiglio comunale per la nomina del sostituto e a trasmettergli il relativo atto; nel caso che ciò avvenga ad opera del sindaco, questi trasmette l'atto di nomina del sostituto al presidente il quale ne informa il consiglio per la presa d'atto.

9. Si intendono applicabili in via analogica ai consiglieri dell'unione tutte le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i consiglieri comunali ed, in particolare, il dipendente in servizio dell'unione non può essere componente degli organi dell'ente.

Art. 19

Diritti e prerogative dei membri dell'assemblea

1. I membri dell'assemblea hanno diritto di ottenere dagli uffici tutte le notizie e le informazioni in loro possesso utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge o dal regolamento.

2. Essi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla competenza dell'assemblea, nonché di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni osservando le modalità stabilite dal regolamento.

Art. 20

Commissioni consiliari

1. Il consiglio può avvalersi di commissioni consiliari permanenti, costituite in suo seno in proporzione della consistenza numerica dei gruppi consiliari.

2. Il regolamento determina il numero delle commissioni consiliari permanenti con funzioni consultive e propositive e il loro funzionamento, nonché le modalità per l'istituzione delle commissioni speciali a carattere temporaneo e d'inchiesta o indagine e studio su specifiche questioni che comunque interessano l'unione.

3. Le sedute delle commissioni sono pubbliche. Ad esse possono partecipare il presidente dell'unione e gli assessori competenti non membri, con facoltà di intervento e senza diritto di voto.

4. La composizione e il funzionamento delle commissioni consiliari e di quelle speciali è disciplinato dal regolamento.

Art. 21

Gruppi consiliari

1. I consiglieri si possono costituire in gruppi consiliari.

2. I gruppi consiliari nominano i rispettivi capigruppo e ne danno comunicazione scritta al presidente dell'unione.

3. Ciascun gruppo consiliare deve essere composto almeno da due consiglieri. I consiglieri che non aderiscono a nessun gruppo consiliare entrano a far parte del gruppo misto indipendentemente dal numero dei consiglieri che vi conferiscono.

4. Il regolamento interno ne disciplina i compiti, il funzionamento.

5. E' istituita la conferenza dei capigruppo i cui compiti e il cui funzionamento sono stabiliti dal regolamento interno.

Art. 22

Presidente - Elezione e durata in carica

1. Il presidente dell'unione viene eletto dal consiglio tra i propri componenti, nella seduta di primo insediamento e rimane in carica per la metà della durata del mandato amministrativo ordinario.

2. L'elezione avviene in seduta pubblica, per appello nominale, a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

3. Nel caso in cui il candidato alla carica di presidente non riceva il prescritto numero dei voti favorevoli, o non sia stato possibile tenere la seduta per mancanza del numero legale, l'elezione del presidente è rinviata a successiva seduta da tenersi entro quindici giorni. La deliberazione di elezione del presidente diventa immediatamente esecutiva.

4. Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza richiesta per l'elezione del presidente, il consiglio dell'unione si scioglie, e i comuni provvedono ad eleggere nuovi rappresentanti.

Art. 23

Composizione e nomina della giunta

1. La giunta dell'unione è composta dal presidente

e dai sindaci dei comuni facenti parte dell'unione o da assessori o consiglieri delegati in via permanente, nel numero massimo stabilito dalla normativa. Con l'atto di elezione del presidente, il consiglio prende altresì atto della composizione della giunta.

2. Fanno parte della giunta i sindaci o gli assessori o i consiglieri delegati dai medesimi dei seguenti comuni:

- a. Castel San Niccolò e Montemignaiò;
- b. Stia;
- c. Poppi e Ortignano Raggiolo;
- d. Chiusi della Verna e Chitignano;
- e. Castel Focognano e Talla.

3. I sindaci dei comuni collegati di cui al precedente capoverso, o loro delegati permanenti, sono scelti secondo un sistema di rotazione periodica annuale.

4. Qualora i sindaci dei comuni collegati non riescano ad esprimere una designazione unitaria, si provvede mediante la designazione alternativa da parte dei singoli comuni, iniziando da quello con minor popolazione. In tal caso il sindaco partecipa personalmente, senza possibilità di delega.

5. Il sindaco del comune non rappresentato partecipa alle sedute della giunta dell'unione, senza diritto di voto.

6. Le designazioni e le deleghe da parte dei sindaci vengono espresse entro i termini previsti per la seduta di primo insediamento del consiglio.

7. Il presidente attribuisce ad un componente della giunta le funzioni di vicepresidente; nella prima seduta utile il presidente comunica al consiglio gli incarichi e le deleghe eventualmente assegnati agli assessori per curare particolari settori.

8. Gli assessori che non sono membri del consiglio, partecipano ai lavori di quest'ultimo senza diritto di voto e senza concorrere a determinare il quorum per la validità dell'adunanza.

9. L'anzianità dei membri della giunta è determinata con il criterio della maggiore età.

Art. 24

Durata in carica e cessazione dei membri della giunta

1. La giunta rimane in carica per la durata di un mandato amministrativo ordinario fino all'insediamento dei nuovi organi, salvo quanto previsto al comma 3 dell'articolo precedente.

2. La decadenza del presidente è pronunciata dall'as-

sembra quando risulti la sua incompatibilità o la sua ineleggibilità alla carica, o la perdita della qualità di consigliere comunale.

3. Le dimissioni del presidente, indirizzate per iscritto all'assemblea, devono essere immediatamente assunte al protocollo dell'ente. Esse non hanno bisogno di presa d'atto e sono immediatamente efficaci ed irrevocabili.

4. Il presidente cessa altresì dalla carica in caso d'approvazione da parte del consiglio di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri, escluso il presidente, riportare il nominativo del nuovo candidato e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

5. Dalla data di dimissioni, decadenza, cessazione per qualsiasi altra causa dalla carica di presidente, le funzioni sono svolte dal vicepresidente. Il consiglio è convocato entro trenta giorni per l'elezione del nuovo presidente.

6. Le dimissioni del presidente comportano la decadenza della giunta con effetto dalla elezione della nuova.

7. I singoli assessori cessano dalla carica per:

- morte;
- dimissioni;
- revoca;
- decadenza.

8. Le dimissioni da assessore sono presentate al presidente dell'unione e sono immediatamente efficaci; il presidente ne dà comunicazione al consiglio e si provvede alla sostituzione con le modalità di cui all'art. 23.

9. La decadenza di un assessore è pronunciata dal consiglio dell'ente previo accertamento della sussistenza di una delle cause di incompatibilità ineleggibilità previste dalla legge.

Art. 25

Competenze del presidente

1. Il presidente è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'unione, rappresenta l'ente anche in giudizio, convoca e presiede il consiglio e la giunta, e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dal presente statuto.

2. Al fine di garantire l'unitarietà e la corretta attua-

zione degli atti di indirizzo politico amministrativo, il presidente:

a. sovrintende all'esercizio della funzione di governo finalizzata alla realizzazione delle linee programmatiche di mandato;

b. dirige e coordina l'attività della giunta e dei singoli assessori, indirizzando ad essi le direttive di attuazione delle determinazioni del consiglio e della giunta, nonché quelle relative alle proprie responsabilità di direzione politica generale dell'ente;

c. può affidare per scritto ai singoli componenti della giunta specifiche deleghe, attinenti le funzioni, i servizi e le attività di competenza dell'unione, modificabili e revocabili e da comunicare al consiglio nella prima seduta utile;

d. svolge i compiti attribuiti ai sindaci, relativamente alle funzioni e ai servizi trasferiti, non incompatibili con la natura dell'unione;

e. firma atti e provvedimenti che non siano di specifica competenza degli organi burocratici;

f. se espressamente delegato dal sindaco, per le funzioni comunali affidate all'unione provvede ad esercitare le funzioni che le leggi attribuiscono a tale organo comunale in materia di sicurezza e ordine pubblico, protezione civile, salute ed igiene locale, previa intesa, nel caso di servizi statali affidati al comune, con il ministero competente;

g. attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna nel rispetto delle modalità stabilite dalle leggi e dagli atti normativi dell'unione, previo parere vincolante della giunta;

h. provvede, sulla base dei criteri generali approvati dall'assemblea, alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti dell'unione in organismi, enti e aziende. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico;

i. svolge ogni altra funzione conferitagli dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto.

Art. 26

Competenze della giunta

1. La giunta collabora con il presidente nel governo dell'unione ed opera attraverso deliberazioni collegiali.

2. Compie tutti gli atti ed esercita tutti i compiti inerenti la funzione di governo, non riservati ad altri organi dell'unione, adottando gli atti che le leggi statali e regionali attribuiscono alla competenza delle giunte comunali, con le eccezioni previste dal presente statuto.

3. In particolare, la giunta:

- a. attua gli indirizzi politici espressi dal consiglio;
- b. svolge funzione di coordinamento dei comuni;

c. svolge attività propositiva e di impulso nei confronti del consiglio;

d. riferisce al consiglio sulla propria attività;

e. approva la dotazione organica e gli atti di organizzazione dell'ente; predispone e propone i regolamenti che richiedono l'approvazione del consiglio;

f. predispone il bilancio di previsione e il conto consuntivo dell'ente che sottopone all'esame ed approvazione del consiglio;

g. esercita poteri di indirizzo e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento delle gestioni associate;

h. esercita poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti per lo svolgimento delle gestioni associate, compreso l'utilizzo dei contributi regionali;

i. provvede a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscriverne nel proprio bilancio di previsione a titolo di finanziamento ordinario;

j. predispone i budget di previsione delle gestioni associate da sottoporre al parere della conferenza dei sindaci;

k. adotta, in via d'urgenza, le deliberazioni comportanti variazioni di bilancio da sottoporre alla ratifica del consiglio.

Art. 27

Funzionamento della giunta

1. Le deliberazioni della giunta, salve le diverse disposizioni di legge e del presente statuto, sono validamente adottate con la presenza della maggioranza dei componenti e con il voto favorevole, espresso in forma palese, della maggioranza dei presenti.

2. Nell'ipotesi in cui oggetto della votazione sia uno dei servizi comunali gestiti dall'unione, avranno diritto di voto esclusivamente il presidente e gli assessori di quei comuni che hanno attribuito all'unione la gestione di quella funzione o servizio.

3. Alle sedute della giunta partecipa il Segretario o, in caso di assenza o impedimento, il vicesegretario o suo delegato. Il Segretario ha il compito di supportare tecnicamente e giuridicamente la giunta e di stendere il verbale della seduta. Possono partecipare altresì, su richiesta del presidente, i dipendenti dell'ente.

4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Possono essere invitati a partecipare i sindaci e gli assessori comunali competenti per materia, rappresentanti di enti pubblici, dirigenti ed esperti per l'esame di particolari argomenti all'ordine del giorno.

5. La giunta è convocata dal presidente che ne determina l'ordine del giorno.

Art. 28

Conferenza dei sindaci e settoriali

1. Il presidente convoca almeno annualmente una conferenza di tutti i sindaci dei comuni facenti parte dell'unione per esprimere un parere vincolante sui budget di previsione delle gestioni associate proposti della giunta; la conferenza dei sindaci è convocata altresì in tutti i casi previsti dal presente statuto e dai regolamenti nonché ogniqualvolta se ne rilevi la necessità in ragione degli argomenti da trattare.

2. La giunta può istituire conferenze settoriali, costituite da assessori comunali, con compiti istruttori, consultivi, di supporto, di approfondimento di questioni e di concertazione tra i comuni inerenti funzioni e servizi degli stessi, in particolare per quelli gestiti in forma associata, riservandosi la decisione finale in merito.

CAPO IV

ORGANIZZAZIONE

Art. 29

Ordinamento della struttura

1. L'apparato dell'unione opera al servizio dei cittadini: esso è organizzato secondo criteri di flessibilità, autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, in modo da realizzare l'efficienza, l'efficacia e la trasparenza dell'azione amministrativa.

2. L'organizzazione deve presentare caratteristiche tali da permettere il suo adattamento costante ai programmi dell'amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla regione o dalla provincia. Deve altresì perseguire il principio della sussidiarietà, garantendo la prossimità maggiore dei servizi ai cittadini e alle imprese, in un corretto equilibrio con le esigenze di funzionalità ed economicità.

3. La dotazione organica dell'unione è comprensiva del personale che a questa fa capo per l'espletamento delle proprie funzioni istituzionali, di quelle delegate dai comuni, provincia e regione, e delle gestioni associate dei servizi comunali.

4. La determinazione della dotazione organica è qualitativamente e quantitativamente dimensionata in relazione alle esigenze di esercizio delle funzioni e dei servizi gestiti dall'unione, anche in forma associata, ed alle disponibilità finanziarie consolidate dall'Ente; deve essere effettuata in riferimento e nel quadro complessivo aggregato delle dotazioni organiche di tutti i comuni e della medesima unione, assicurando l'interazione, l'intercambiabilità e la sinergia dei ruoli e delle funzioni. Il

segretario direttore generale provvede poi alla ripartizione del personale tra le varie articolazioni organizzative.

5. Per l'esecuzione delle opere relative alla bonifica ed alla sistemazione idraulico-forestale, l'unione si può avvalere dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto nazionale di categoria.

6. L'unione può altresì avvalersi di personale della regione, della provincia, dei comuni o di altre pubbliche amministrazioni. Per obiettivi specifici determinati dalla giunta, possono essere previste collaborazioni esterne a tempo determinato stipulando convenzioni con persone, enti o società.

7. In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono nell'unione si applica il principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo riservata agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.

8. L'unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei comuni facenti parte dell'unione.

Art. 30

Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. L'unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dalla giunta, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio e dei principi statutari.

2. In attuazione dei principi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo precedente e in un quadro di inclusione delle dotazioni dei singoli comuni, l'organizzazione dovrà essere orientata all'utente e permetterne l'interazione e la cooperazione mediante strutture quali centri di competenza o altre analoghe, sedi operative anche decentrate, servizi di comunicazione e sportelli unici anche polifunzionali.

3. Il regolamento definisce in particolare, oltre alla disciplina dell'organizzazione degli uffici e del personale, la dotazione organica, le modalità di assunzione e i requisiti di accesso, le modalità di conferimento degli incarichi di direzione, le procedure ed i casi di mobilità interna ed esterna, i rapporti tra gli impiegati e le relative responsabilità e tutte le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 31

I processi decisionali. Rapporti tra organi di governo e dirigenza amministrativa

1. In conformità a quanto previsto dalla legge, nei processi decisionali che si svolgono in unione si applica il principio della distinzione fra funzione di indirizzo e controllo riservata agli organi di rappresentanza politica e funzione di gestione riservata alla dirigenza.

2. Gli organi di governo e la dirigenza amministrativa collaborano e partecipano, ciascuna secondo le rispettive competenze e le conseguenti responsabilità, alla elaborazione e attuazione delle politiche pubbliche dell'unione.

3. Alla elaborazione degli obiettivi e degli indirizzi concorrono in modo cooperativo i dirigenti, provvedendo fra l'altro alla formulazione di proposte, analisi, attività istruttorie, pareri di propria competenza.

4. Agli organi elettivi competono la definizione degli indirizzi, obiettivi e programmi da attuare, la verifica della rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali, ai programmi e agli obiettivi impartiti.

5. All'inizio di ogni esercizio finanziario e a seguito dell'approvazione del bilancio, la giunta, su proposta del presidente, e tramite i piani esecutivi di gestione provvede, anche sulla base della programmazione pluriennale e delle previsioni di bilancio, a elaborare e definire gli obiettivi e i programmi e a emanare le conseguenti priorità e direttive generali per la gestione e l'azione amministrativa nonché ad assegnare a ciascun ufficio dirigenziale una quota parte delle risorse finanziarie, umane e strumentali riferibili ai costi inerenti la gestione dei servizi e attività di competenza dei dirigenti. I dirigenti provvedono alla gestione tecnica, finanziaria, amministrativa.

6. Il presidente e la giunta, nel corso dell'attività, oltre alla formulazione degli indirizzi e direttive di cui al terzo comma, provvedono all'esercizio della funzione di governo, e mediante i mezzi previsti dalle leggi, dal presente statuto, dai regolamenti e anche in modo informale in applicazione dei poteri di direzione e di sovrintendenza, provvedono alla costante e continua verifica dell'attività di gestione dei dirigenti, al fine di accertare il buon andamento dell'azione amministrativa e la coerenza con gli indirizzi e le direttive.

7. A tal fine il presidente organizza, promuove e attua riunioni e conferenze a carattere periodico in cui:

- la presidenza è assunta dal presidente dell'Unione che ne determina i lavori e ne stabilisce la cadenza periodica in rapporto alle esigenze operative;

- sono obbligati alla partecipazione tutti i dirigenti o quelli indicati dal presidente;
- può invitare a parteciparvi singoli assessori o, quando necessario, la giunta;
- verifica l'andamento di gestione, il rispetto e l'attuazione degli indirizzi e direttive, assicurando l'organico sviluppo dell'azione amministrativa dell'unione ed esprimendo la funzione di governo dell'ente e di sovrintendenza dell'attività amministrativa;
- attua verifica e promuove l'attività di integrazione e interconnessione del segretario direttore generale fra gli organi elettivi e la dirigenza amministrativa.

Art. 32

Segretario-direttore generale

1. La dotazione organica dell'unione prevede la qualifica di Segretario-Direttore generale quale vertice dell'organizzazione dell'ente al quale esercita le funzioni di cui all'art. 108 del decreto legislativo 18.8.2000, n. 267. Il regolamento di organizzazione definisce i requisiti di accesso al posto in rapporto alle funzioni di assistenza tecnica agli organi dell'ente, in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti e alle funzioni di direzione generale della struttura organizzativa.

2. Qualora il posto risulti vacante, il segretario-direttore generale è nominato dal presidente, previo parere della giunta, di norma, tra il personale apicale dell'unione e dei comuni in possesso dei requisiti previsti dal regolamento. Il presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti, ai sensi dell'articolo 110 del TUEL e nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

3. La durata in carica del segretario-direttore generale, nominato ai sensi del comma 2, non può eccedere il mandato del presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione della giunta.

4. Il segretario-direttore generale, purché in possesso dei requisiti richiesti per l'accesso alla carriera dei segretari comunali dal decreto legislativo n. 267 del 18.8.2000, roga, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604.

5. L'unione può convenzionare le funzioni di segretario-direttore generale con altri enti.

6. Il regolamento può prevedere la figura del vicesegretario, al fine di coadiuvare il segretario-direttore generale nell'esercizio delle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo statuto. Per la sostituzione del segretario-direttore generale può essere incaricato un dirigente dell'unione o un funzionario dell'area amministrativa o contabile di qualifica immediatamente inferiore: all'incaricato della sostituzione, per il periodo della stessa e qualora abbia durata superiore ai trenta giorni annuali, compete la differenza tra i trattamenti economici iniziali delle due qualifiche.

Art. 33

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti responsabili dei servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono al segretario-direttore generale del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno e l'esercizio delle funzioni di cui all'art. 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 non espressamente riservati agli organi di governo o al segretario-direttore generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.

2. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. Agli incarichi dirigenziali e di responsabilità si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

Art. 34

Atti di gestione

1. I provvedimenti amministrativi adottati dal segretario-direttore generale e dai dirigenti sono definiti "determinazioni". Essi devono rispettare quanto stabilito dalla legge in materia di atti amministrativi: salvo specifiche disposizioni di legge, le determinazioni sono immediatamente eseguibili, e pubblicate mediante la pubblicazione all'albo dell'ente per sette giorni consecutivi.

2. Le determinazioni devono essere numerate progressivamente: l'originale è conservato in apposito repertorio ordinato annualmente e cronologicamente. Eventuali modalità organizzative necessarie per l'attuazione del presente articolo sono adottate dalla giunta su proposta del segretario-direttore generale.

3. Copia di ciascun provvedimento dei dirigenti è inviata al presidente e al segretario-direttore generale.

CAPO V

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 35**Principi generali*

1. All'unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal consiglio dell'unione.

*Art. 36**Finanze dell'unione*

1. L'unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'unione competono entrate derivanti da:

- tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai comuni;
- trasferimenti e contributi dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- trasferimenti delle risorse dei comuni partecipanti per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti;
- contributi erogati dall'unione Europea e da altri organismi;
- contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- trasferimenti della Regione e dalla Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;
- trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei comuni partecipanti per spese di investimento;
- rendite patrimoniali;
- accensione di prestiti;
- prestazioni per conto di terzi;
- altri proventi o erogazioni.

3. L'unione, entro il 31 dicembre di ciascun esercizio finanziario, provvede, con deliberazione della giunta, a quantificare le risorse finanziarie che ogni comune partecipante dovrà iscrivere nel proprio bilancio di previsione per l'anno successivo a titolo di finanziamento ordinario.

4. I comuni partecipanti all'unione, si obbligano a trasferire le risorse necessarie per il funzionamento dell'ente nei termini e nelle misure stabilite con la deliberazione di approvazione del bilancio dell'unione, ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 37**Bilancio e programmazione finanziaria*

1. Il consiglio delibera il bilancio annuale di previsione predisposto dalla giunta entro i termini previsti per i comuni, con i quali si coordina al fine di assicurarne la reciproca omogeneità funzionale.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

*Art. 38**Controllo di gestione*

1. L'unione applica le procedure del controllo di gestione al fine di valutare l'utilizzazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali, di comparare i costi con la quantità e qualità dei servizi erogati e di verificare la funzionalità dell'organizzazione e il grado di realizzazione degli obiettivi programmati.

2. Il controllo di gestione si svolge secondo le modalità stabilite nel regolamento di contabilità nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 39**Rendiconto di gestione*

1. Il consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta della giunta che lo predispose insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. Copia del rendiconto è resa disponibile ai consigli comunali.

*Art. 40**Revisore dei conti*

1. Il consiglio dell'unione elegge, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, il revisore dei conti con le modalità e per la durata previste dalla legge.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il revisore non è revocabile, salvo i casi previsti dalla legge o per incompatibilità sopravvenuta. L'esercizio delle funzioni di revisore è incompatibile con qualsiasi altra attività professionale resa a favore dell'unione.

4. Nell'esercizio delle sue funzioni il revisore ha diritto di accesso agli atti e documenti connessi alla sfera delle sue competenze.

5. La cancellazione o la sospensione dal ruolo professionale è causa di decadenza.

6. Il compenso annuale del revisore è determinato dal consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 41

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

3. Al fine di garantire la continuità contabile e amministrativa, dalla data di costituzione dell'unione il servizio di tesoreria verrà svolto dal tesoriere della soppressa comunità montana del Casentino fino alla scadenza della convenzione in essere.

Art. 42

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'unione è costituito:

- dai beni mobili e immobili della estinta comunità montana del Casentino cui l'unione subentra ai sensi dell'articolo 14 della legge regionale n. 37 del 2008;
- dai beni mobili e immobili acquisiti dalla unione in seguito alla sua costituzione.

CAPO VI

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

Art. 43

Durata dell'unione

1. L'unione è costituita a tempo indeterminato, salvo il diritto di recesso del singolo comune o la facoltà di scioglimento.

Art. 44

Recesso del comune

1. Il comune partecipante all'unione può recedervi unilateralmente non prima di dieci anni dalla data di costituzione.

2. In deroga a quanto stabilito al 1° comma, possono recedere dall'unione in ogni tempo soltanto i comuni i cui consigli comunali optino per rimanere in una zona socio-sanitaria diversa da quella cui fa parte l'unione.

3. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a. il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b. il presidente dell'unione entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione; il consiglio dell'unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del comune e le comunica al comune medesimo;

c. il consiglio comunale del comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del consiglio dell'unione.

4. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al presidente dell'unione, ai sindaci dei comuni aderenti e, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, della legge regionale n. 37 del 2008, alla giunta regionale.

Art. 45

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorrerà dalla data stabilita dalla giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro quattro mesi dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali e umane acquisite dall'unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal comune recedente.

4. Il piano è approvato dal consiglio; il consiglio approva altresì la convenzione da stipulare con il comu-

ne interessato. La sottoscrizione della convenzione definisce i rapporti tra l'unione e il comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro sei mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'unione e il comune è demandata, su iniziativa del presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del comune receduto, un rappresentante dell'unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. Le determinazioni del collegio sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

- *obbligazioni*: il comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti antecedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 44, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato;

- *patrimonio*: il patrimonio acquisito dall'unione rimane nella disponibilità dell'unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. È escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa comunità montana del Casentino. I beni concessi dal comune all'unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'unione stessa. Al comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità. Il comune rimane comunque proprietario delle quote di proprietà di beni immobili acquisiti dall'unione per l'esercizio delle funzioni comunali e attribuiti pro quota a ciascun comune partecipante. L'unione può acquistare le quote di proprietà del comune receduto al valore catastale del bene;

- *personale*: al comune receduto viene trasferito il personale dipendente dell'unione in misura proporzionale alla incidenza del comune receduto in termini di risorse rispetto agli altri comuni. In caso di frazionamenti, il personale viene trasferito per unità intera al comune o all'unione e l'ente che non riceve il trasferimento liquida annualmente la differenza pari alla propria quota. Per il

personale comandato o distaccato presso l'unione, valgono i medesimi criteri e il comune titolare del rapporto di lavoro provvederà al trasferimento;

- *interventi di area*: gli interventi di area non suscettibili di frazionamento nonché quelli oggetto di programmazione comunitaria, nazionale, regionale, provinciale o locale sono di competenza dell'unione fino ad esaurimento del loro ciclo, anche relativamente al territorio del comune receduto;

- *funzioni regionali*: l'unione continua a svolgere le funzioni regionali anche nel territorio del comune receduto, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, ultimo periodo, della legge regionale n. 37 del 2008;

- *istanze di parte*: l'unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini antecedentemente all'adozione della delibera di recesso del comune.

Art. 46 Scioglimento

1. L'unione è sciolta quando la maggioranza dei comuni delibera lo scioglimento. L'unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi.

La manifestazione della volontà di sciogliere l'unione e lo scioglimento dell'unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il consiglio dell'unione, su proposta di un consiglio comunale o della giunta, adotta una deliberazione con la quale propone ai comuni di sciogliere l'unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il presidente dell'unione comunica ai comuni e alla giunta regionale la determinazione assunta dal consiglio;

c) i consigli comunali dell'unione adottano una deliberazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione, e sono trasmesse al presidente dell'unione e alla giunta regionale. La deliberazione del consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del comune.

2. Se la maggioranza dei consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, il presidente dell'unione dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'unione, con effetto dal termine previsto dall'articolo 48. Se la giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del presidente dell'unione deve riportare la seguente clausola: "Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo

quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai comuni ai sensi dello statuto.”. La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla giunta regionale, o quello che si determina ai sensi dell'articolo 48 comma 4, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

3. Se non si raggiunge la maggioranza di cui al comma precedente, le deliberazioni dei comuni favorevoli allo scioglimento possono valere come manifestazione della volontà di recedere dall'unione purché ciò sia espressamente indicato. In tal caso non è necessario attivare la fase conciliativa di cui all'articolo 45, comma 3, lettera b); il differimento degli effetti dello scioglimento eventualmente disposto dalla giunta regionale vale altresì come differimento degli effetti del recesso.

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un comune di cui all'articolo 44, comma 3, lettera c), del presente statuto verrebbe meno la maggioranza dei comuni costituenti l'unione, non si dà luogo al recesso. Il presidente dell'unione comunica alla giunta regionale la necessità di procedere allo scioglimento dell'unione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 37 del 2008; trascorsi 90 giorni dalla suddetta comunicazione, dichiara con proprio atto lo scioglimento dell'unione. Se la giunta regionale ha deliberato il differimento degli effetti dello scioglimento ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, l'atto del presidente dell'unione deve riportare la seguente clausola: “Gli effetti dello scioglimento decorrono dal....., secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n...del..., o dal termine ulteriore stabilito dalla convenzione sottoscritta dai comuni ai sensi dello statuto.”. La clausola è apposta a fini conoscitivi; il differimento dei termini stabilito dalla giunta regionale, o quello che si determina ai sensi del comma 4 dell'articolo 48, hanno comunque effetto anche in mancanza della clausola medesima.

Art. 47

Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

1. Lo scioglimento dell'unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in cui è stato deliberato lo scioglimento, se il presidente dell'unione ha adottato l'atto di scioglimento entro il 30 giugno dello stesso anno, salvo il termine diverso stabilito dalla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008. Se l'atto di scioglimento è stato adottato dopo il 30 giugno, lo scioglimento decorre allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato adottato l'atto. I termini dai quali ha effetto lo

scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione di cui al comma 4 del presente articolo; diversamente, lo scioglimento ha effetto dal termine ulteriore previsto nella convenzione medesima.

2. Subito dopo l'atto di scioglimento dell'unione e precedentemente al termine nel quale diviene ufficiale lo scioglimento, il presidente della stessa dispone concordemente con i sindaci dell'unione che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua:

- *il personale* dell'unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà, di norma, assegnato ai comuni secondo il principio che il personale segue le funzioni a cui è assegnato e secondo i criteri di ripartizione delle spese delle singole gestioni, con compensazioni finanziarie fra i comuni in caso di frazionamento;

- *la successione dei rapporti attivi e passivi* instaurati dall'unione secondo i seguenti criteri:

a. ricognizione dei rapporti giuridici suscettibili o meno di frazionamento;

b. ripartizione fra i comuni di quota parte ciascuno dei rapporti frazionabili, suddivisi secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate;

c. l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento per i rapporti non suscettibili di frazionamento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'unione e la riscossione dei residui attivi accertati;

d. il trasferimento delle risorse al bilancio del comune individuato per gli adempimenti di cui al punto 3;

e. la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione dell'attività dell'unione e riparto delle risorse o dei debiti accertati secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate.

- *il patrimonio* acquisito dall'unione che sarà assegnato secondo i seguenti criteri:

a. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie;

c. vendita del patrimonio e ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione secondo i criteri di ripartizione delle spese delle gestioni interessate.

- *i beni e le risorse strumentali* acquisite dall'unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali che saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

a. copertura di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b. assegnazione ai comuni secondo i criteri di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c. la vendita dei beni e ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'unione secondo i criteri di ripartizione delle spese delle singole gestioni.

3. I criteri stabiliti ai precedenti paragrafi si applicano anche al personale, beni e risorse strumentali, patrimonio e rapporti attivi e passivi relativi alle funzioni e servizi di supporto alla gestione dei servizi comunali.

4. I rapporti giuridici conseguenti a funzioni, servizi e attività diverse da quelle di cui ai precedenti paragrafi, saranno disciplinati specificamente dalla convenzione di cui al comma 6.

5. I beni già trasferiti all'unione per effetto della soppressione della comunità montana del Casentino sono assegnati secondo le disposizioni del piano, fermo restando diverse disposizioni della Regione ai sensi dell'art. 17, comma 3 della legge regionale n. 37 del 2008.

6. Il piano è approvato dal consiglio dell'unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei componenti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i comuni dell'unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti siano inidonei a regolare i rapporti fra i comuni. La convenzione dà atto degli accordi raggiunti con la Regione e con gli enti locali interessati, per le funzioni esercitate dall'unione che, per legge, spettano agli enti medesimi. In assenza della stipula della convenzione, adottata in coerenza con gli accordi suddetti, lo scioglimento non ha luogo.

7. L'unione ed i comuni partecipanti adempiranno agli obblighi previsti dall'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

CAPO VII MODIFICHE STATUTARIE

Art. 48 *Modifiche statutarie*

1. Lo statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni sindaco e al presidente dell'unione. Quando si intende procedere ad una modifica statutaria, il presidente dell'unione, di propria iniziativa o su richiesta di un sindaco, convoca la conferenza dei sindaci che delibera con i quorum necessari per l'adozione dello statuto.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il presidente dell'unione la trasmette alla giunta regionale ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge regionale n. 37 del 2008. Decorso i termini previsti dall'articolo 17, comma 3, della legge medesima senza che la giunta regionale si sia espressa, la proposta diviene efficace ed è trasmessa ai comuni per l'approvazione; i consigli

comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I comuni trasmettono all'unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i comuni non hanno approvato la proposta, la conferenza dei sindaci può ritirarla o modificarla; in tali casi, il presidente dell'unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai comuni e alla giunta regionale. Se la conferenza dei sindaci modifica la proposta originaria, il procedimento di approvazione riprende comunque dall'inizio.

4. Se tutte le deliberazioni dei comuni sono conformi alla proposta della conferenza di sindaci il presidente dell'unione dichiara con proprio atto concluso il procedimento di approvazione della modifica statutaria, che viene nell'atto riportata integralmente, dispone la pubblicazione dell'atto sul BURT e l'invio al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. La modifica statutaria entra in vigore decorsi 30 giorni dalla pubblicazione sul BURT.

5. Se la giunta regionale ha deliberato, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, il differimento degli effetti delle modifiche statutarie, l'atto del presidente dell'unione di cui al comma 4 del presente articolo riporta la seguente clausola "Gli effetti delle presenti modifiche statutarie decorrono dal, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n. ... del ...". Se la conferenza dei sindaci, prima della trasmissione della proposta ai comuni, ha uniformato la proposta di modifica statutaria ai termini stabiliti dal differimento operato dalla giunta regionale, nell'atto è riportata la clausola seguente: "La decorrenza degli effetti delle presenti modifiche statutarie è conforme a quanto stabilito dalla deliberazione della giunta regionale n. ... del ...".

6. Il differimento degli effetti della modifica statutaria, stabilito dall'articolo 17, comma 3, della legge regionale n. 37 del 2008, resta comunque fermo anche in assenza di opposizione delle clausole di cui al comma 5 del presente articolo.

7. Se la modifica statutaria attiene la cessazione delle funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai consigli comunali ed è stipulata dal presidente e dai sindaci dei comuni.

CAPO VIII NORME TRANSITORIE E FINALI

*Art. 49**Successione dell'unione alla soppressa comunità montana del Casentino*

1. Dalla data di estinzione della comunità montana del Casentino, l'unione succede nei beni e in tutti i rapporti attivi e passivi della comunità montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso, ai sensi della legge regionale n. 37 del 2008.

2. Il personale dipendente di ruolo della comunità montana entra di diritto a far parte del ruolo dell'unione con la qualifica rivestita, mantenendo la medesima posizione giuridica ed economica. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'unione fino alla scadenza del contratto.

3. All'unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della comunità montana.

4. Dalla data di estinzione della comunità montana, l'unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione nei rapporti e nell'esercizio delle funzioni da essa esercitate.

*Art. 50**Atti regolamentari*

1. Fino all'emanazione dei propri atti regolamentari da parte degli organi dell'unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti nella comunità montana del Casentino. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della comunità montana, sono applicati quelli adottati dai comuni dell'unione.

2. Il segretario-direttore generale assicura il coordinamento dei regolamenti sopra richiamati e la predisposizione dei nuovi atti entro un anno dalla costituzione dell'unione.

*Art. 51**Inefficacia degli atti*

1. Gli atti adottati dai comuni partecipanti concernenti le modifiche dello statuto, le funzioni e i servizi

di cui all'articolo 6, il recesso dei comuni partecipanti e lo scioglimento dell'unione sono inefficaci senza la preventiva comunicazione alla giunta regionale, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale n. 37 del 2008.

*Art. 52**Norma finanziaria*

1. Nell'anno della costituzione e fino all'approvazione del relativo bilancio dell'unione per le spese di funzionamento rimangono obbligati i singoli comuni.

*Art. 53**Composizione della giunta*

1. Qualora i comuni partecipanti siano in numero inferiore a quelli facenti parte dell'ambito ottimale e cioè 13, il numero degli assessori viene ridefinito nel seguente modo:

a. Mancata partecipazione di un comune che esprime un assessore ai sensi dell'art. 23, comma 2: diminuzione di un posto;

b. Mancata partecipazione di uno dei due comuni collegati che esprimono un assessore ai sensi dell'art. 23, comma 2: conferma del numero complessivo dei componenti la giunta ed espressione di un assessore da parte del comune collegato che ha aderito all'unione;

c. Mancata partecipazione di ambedue i comuni collegati che esprimono un assessore ai sensi dell'art. 23, comma 2: diminuzione del relativo posto.

*Art. 54**Norma finale*

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente statuto si rinvia, in quanto applicabile, alla normativa statale e regionale in materia.

*Art. 55**Entrata in vigore*

1. Il presente statuto entra in vigore nei termini e con le modalità previste all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

SEGUE ALLEGATO

ALLEGATO

Elenco A: FUNZIONI ESERCITATE DALL'UNIONE

f. sportello unico per le attività produttive;
turismo attività professionali;
catasto dei boschi e dei pascoli percorsi dal fuoco;
protezione civile;
catasto immobiliare;
procedimenti e concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche;
vincolo idrogeologico;
ISEE;
servizi socio-assistenziali;
servizi informatici e telematici;
servizio di cattura e custodia cani e gatti;
servizio di macellazione pubblica e mattatoio;
servizi di igiene ambientali;
servizi di prossimità;
servizio espropriazione;
servizio GIS;
servizio di pari opportunità;
servizio sviluppo risorse umane;
I servizi di cui ai punti 6, 8, 9 e 13 sono svolti per tutti i comuni ad esclusione dei comuni di Subbiano e Capolona.

Elenco B: FUNZIONI di cui al comma 3 dell'art. 6

g. corpo unico di polizia municipale;
h. funzione relative al governo del territorio;
i. progettazione e procedure di affidamento di lavori pubblici;
j. funzioni e servizi inerenti le attività educative e l'istruzione pubblica;
k. gestione delle risorse umane ed altri servizi generali di amministrazione.
l. funzioni relative al commercio.